

ORDINANZA 14 febbraio 2013.

Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Visti gli articoli 650, 544-ter e 727 del codice penale;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, in cui si stabilisce, rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero della salute, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del randagismo mediante l'introduzione del *microchip* quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2008 concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza 21 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199, e con ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare, entro 12 mesi dall'approvazione del menzionato Accordo, misure e provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione;

Rilevato che, nonostante quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al completo adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome alle misure ivi previste, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, nonché rilevanti difformità tra le disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze contingibili ed urgenti, si è registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprietà iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, dovuto alla previsione di strumenti e modalità uniformi che hanno consentito l'identificazione e la contestuale registrazione nelle anagrafi regionali della popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo adeguato ed una più efficace gestione del fenomeno del randagismo, tutt'ora presente sul territorio nazionale;


Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover garantire, senza soluzione di continuità, misure di contrasto del fenomeno del randagismo, attesi i rischi per la salute e per l'incolumità pubblica derivanti, in particolare, dal pericolo connesso alla diffusione di malattie infettive, dall'incremento degli incidenti stradali, nonché dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle more del completo recepimento delle misure di cui all'Accordo 24 gennaio 2013, di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle misure e dei provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle more della completa attuazione sul territorio nazionale delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina,



di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, è ulteriormente prorogata sino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali di affezione previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 320

13A01938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichetta-

tura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17

